

**DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2022**

**547/2022/R/TLR**

**CHIUSURA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EVOLUZIONE DEI PREZZI E DEI COSTI  
DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1225<sup>a</sup> riunione del 2 novembre 2022

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TITT);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2022, 80/2022/R/tlr (di seguito: deliberazione 80/2022/R/tlr).

### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- nell'esercitare i predetti poteri, l'Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore, nella prospettiva di una maggiore efficienza del servizio e di tutela degli utenti;
- l'Autorità esercita inoltre, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene negli altri settori regolati; in particolare la legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, prevede che l'Autorità definisca le tariffe di cessione del calore esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento, qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni;
- l'art. 2, comma 6, della legge 481/95 prevede che l'Autorità svolga attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- non sono state rilevate in ambito nazionale, ad oggi, reti di teleriscaldamento caratterizzate dall'obbligo di allacciamento e, pertanto, i prezzi non sono soggetti a regolamentazione da parte dell'Autorità;
- nel settore il prezzo del servizio è in genere determinato sulla base delle seguenti metodologie:
  - a) la metodologia del costo evitato, che prevede di fissare il prezzo in modo da riflettere i costi sostenuti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni termici attraverso un servizio di climatizzazione alternativo (nelle aree metanizzate si considera, in genere, una caldaia alimentata a gas naturale);
  - b) la metodologia *cost plus*, che prevede di fissare il prezzo sulla base dei costi sostenuti dall'esercente per la fornitura del servizio (comprensivo di una adeguata remunerazione del capitale investito);
- a partire dall'ultimo trimestre del 2021, contestualmente all'incremento delle quotazioni del gas naturale, si è verificata una crescita significativa dei prezzi del servizio di teleriscaldamento;
- a fronte dell'incremento dei prezzi del servizio di teleriscaldamento, l'Autorità, con deliberazione 80/2022/R/tlr ha avviato un'indagine conoscitiva, al fine di valutare la congruità dei prezzi applicati dagli esercenti; in particolare nell'ambito dell'indagine sono stati acquisiti elementi informativi utili a:
  - a) valutare la congruità dei parametri adottati dagli esercenti per l'applicazione della metodologia del costo evitato, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza del prezzo del servizio di teleriscaldamento con il costo che l'utente avrebbe sostenuto utilizzando il sistema di climatizzazione alternativo preso a riferimento, nonché la ragionevolezza della scelta del sistema di riferimento;
  - b) valutare gli effetti dell'incremento delle quotazioni del prezzo del gas naturale sui prezzi e sui costi del servizio di teleriscaldamento, in modo da consentire una valutazione dell'impatto delle metodologie di determinazione del prezzo del servizio sul benessere sociale complessivo e, in particolare, sull'efficienza allocativa;
  - c) quantificare gli *switching cost* per il passaggio a servizi di climatizzazione alternativi, in modo da valutare l'efficacia della concorrenza *ex post* (nella fase successiva all'attivazione del servizio);
  - d) valutare l'opportunità di una segnalazione al Governo e al Parlamento per promuovere l'introduzione di una regolazione *cost reflective* delle tariffe del servizio di teleriscaldamento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nell'ambito della menzionata indagine conoscitiva sono emerse potenziali criticità sia in relazione alle dinamiche di mercato, sia, limitatamente ad alcuni contesti, all'equità dei prezzi applicati; in particolare:

- a) con riferimento alle dinamiche di mercato, i prezzi applicati dagli esercenti del servizio di teleriscaldamento sono risultati in genere superiori al costo di erogazione di un servizio equivalente tramite caldaia a gas; la possibilità di sostituire il teleriscaldamento con una caldaia a gas non sembra sufficiente ad allineare i prezzi tra i due settori;
- b) con riferimento all'equità dei prezzi applicati, in alcune reti, caratterizzate da un significativo utilizzo di impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia termica, si è determinata una progressiva divaricazione tra costi e ricavi del servizio in quanto, all'incremento dei ricavi, non è seguita una corrispondente crescita dei costi variabili di produzione.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno chiudere l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 80/2022/R/tlr, approvando la relazione finale recante "Esiti dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento", riportata in allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*);
- al fine di contribuire al superamento delle criticità riscontrate nel funzionamento del mercato e di assicurare l'equità dei prezzi del servizio, possa essere opportuno valutare l'introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento, mediante l'individuazione di criteri generali per la determinazione delle stesse, comprensivi delle modalità di recupero dei costi di capitale e dei costi operativi, nonché di regole di separazione contabile per l'attribuzione dei costi comuni a più attività

**DELIBERA**

1. di chiudere l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 80/2022/R/tlr, approvando il documento recante "Esiti dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento", allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo *Allegato A* sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*